

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 25 SETTEMBRE 2023, N. 38914 - LAVORATORE INVESTITO DA UN CARICO DI TUBOLARI DI ACCIAIO: RESPONSABILE DI OMICIDIO COLPOSO ANCHE IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

di Norberto Canciani*

La Cassazione Penale, con la sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023 ha confermato la condanna per "cooperazione colposa nel delitto di omicidio colposo" al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Si tratta del primo caso di condanna di un RLS che può dar luogo a precedenti pericolosi ma che, al contempo, mette in evidenza il ruolo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza quali garanti della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'evento è avvenuto durante operazioni di stoccaggio di un carico di tubolari di acciaio. Dopo aver trasportato il carico con un carrello elevatore, il lavoratore, arrampicatosi sullo scaffale per meglio sistemare il carico, è stato investito e travolto dal carico di tubolari di acciaio.

Il lavoratore deceduto, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, stava svolgendo funzioni di magazziniere senza aver ricevuto adeguata formazione, in particolare per l'uso del carrello elevatore.

Nella sentenza viene posta l'attenzione sulle funzioni

e i compiti di primaria importanza che l'art. 50 del D.Lgs. 81/08 attribuisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, individuato quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro.

In pratica, secondo questa sentenza, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce "una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Nella sentenza non viene esaminato il ruolo del RLS in quanto titolare o meno di una posizione di garanzia con specifici doveri, ma viene messo in rilievo e valutato il comportamento e cioè se la sua condotta abbia in qualche modo contribuito al verificarsi dell'evento.

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza vengono contestati comportamenti omissivi per non aver promosso "l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori", per non aver sollecitato il datore di lavoro ad effettuare la formazione e non aver informato i responsabili aziendale dei rischi connessi all'uso di una attrezzatura.

Per la verità la sentenza contiene alcune imprecisioni nella definizione di questa figura in quanto definito "Responsabile dei lavoratori per la sicurezza" mentre nel richiamo alle attribuzioni contenute nell'art. 50 del D.Lgs. 81/08 viene correttamente ricondotta al "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza".

Nella conclusione della sentenza si riprende ancora la definizione scorretta con riferimento proprio all'art. 50 sopracitato (*Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ... omissis ...*).

Tale imprecisione innesca sicuramente alcune riflessioni sulle conclusioni della sentenza in quanto, definire questa figura "responsabile" invece che "rappresentante", comporta oggettivamente ruoli e attribuzioni differenti.

Un altro aspetto che merita una riflessione è

* Presidente Associazione Ambiente e Lavoro

rappresentato dalla parte del ricorso del datore di lavoro dove viene specificato che, la "sostanziale completezza del documento di valutazione dei rischi", avrebbe determinato l'assoluzione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) in primo grado.

Ma un documento di valutazione dei rischi dovrebbe essere firmato dal datore di lavoro, dal RSPP, dal medico competente e, perlomeno per avvenuta consultazione, dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Indipendentemente dalle considerazioni sopra espresse è evidente che tale sentenza apre nuovi scenari sul ruolo e sul modo di operare degli RLS mettendo in evidenza la necessità di esercitare la funzione in modo attivo.

Sulla base di queste considerazioni appare non più prorogabile la necessità di dotare le figure dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di strumenti adeguati per svolgere il proprio ruolo in quanto la formazione attualmente prevista non può essere ritenuta sufficiente.

Diventa sempre più indispensabile una più approfondita riflessione da parte di tutti sulla necessità di organizzare un sistema di supporto per queste fondamentali figure, dotandole degli strumenti necessari e adeguati ad affrontare le sempre maggiori complessità presenti nel mondo del lavoro.